



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DEI REPARTI SPECIALI

- CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA -

Via della Batteria di Porta Furba nr. 34 - 00181 Roma - telefax 06/24290214

DELIBERA NR. 1/32/XI°/2015

OGGETTO: Sussidi straordinari connessi con particolari stati di necessità.

IL CO.BA.R.

PREMESSO

che, lo scorso mese di maggio è entrata in vigore la circolare FAF nr.15/2015, avente per oggetto *Sussidi straordinari connessi con particolari stati di necessità*, la quale prevede l'erogazione di un "sussidio straordinario connesso con lo stato di bisogno" ai militari del Corpo in servizio ed ai superstiti dei militari deceduti in costanza di servizio, in caso di infortunio, malattia, indigenza o di altro particolare stato di necessità.

RILEVATO

che, le finalità che si evincono dalla predetta circolare sono enucleate al punto 1 che recita testualmente *"La provvidenza ha il fine essenziale di contribuire, in aderenza al principio di solidarietà, ad alleviare particolari stati di bisogno derivanti da eventi eccezionali e comunque tali da generare oggettivamente un grave ed attuale squilibrio economico non fronteggiabile con le disponibilità ed i redditi posseduti dai componenti conviventi dell' intero nucleo familiare"*.

AL RIGUARDO

potrebbe essere alquanto superfluo evidenziare che da quanto appena detto, traspare inequivocabilmente che il sussidio *de quo* riveste una fondamentale importanza, tenuto conto che la sua eventuale erogazione all'interessato, nel rispetto di specifici parametri, risulterebbe potenzialmente in grado di alleviare le difficoltà a cui il militare o chi per esso si trova in quel preciso momento a fronteggiare. Le fondamenta di quanto sopra scritto, trova conforto proprio nell'intrinseco significato di ogni singola parola, allorquando si dice che il *fine essenziale di contribuire* inteso quale necessità propedeutica alla funzionalità di dare (il contributo), *in aderenza al principio di solidarietà*, inteso quale principio etico, fondamento naturale e ineludibile da considerare nel vincolo di un rapporto di reciproco sostegno fra chi concede e chi riceve, con la finalità di *alleviare particolari stati di bisogno* legati ad *eventi eccezionali*, i quali proprio perché imprevedibili ed imprevisi destabilizzano la persona ed i suoi cari a seguito delle conseguenze dannose ad essi ricollegabili e *comunque tali da generare oggettivamente un grave ed attuale squilibrio economico non fronteggiabile con le disponibilità ed i redditi posseduti*, significando e sottendendo che lo squilibrio economico

incide inevitabilmente sulle condizioni psico-fisiche del militare sia esso direttamente o indirettamente colpito dall'evento eccezionale.

In buona sostanza, il fine nobile che si intende perseguire così come sopra formulato e contemplato nella circolare *de quo*, ed i presupposti che la sottendono sono pienamente condivisibili e raggiungibili.

DETTO CIO',

continuando la lettura ci si imbatte nel punto *Criteri di erogazione del sussidio*, quantificabili nella misura massima pari ad euro 2.500,00, con una soglia di accesso (mediante spese documentate sostenute nell'anno solare, cioè 365 giorni antecedenti la data in calce all'istanza), incidenti per almeno il **15% sul reddito lordo complessivo del nucleo familiare**.

A TAL PROPOSITO

la presente circolare che ha effetto dal 26.05.2015, abroga la circolare 15/FAF/2007 del 24 luglio 2007 la quale prevedeva quale parametro di riferimento non già i **redditi lordi** (del richiedente e rispettivo nucleo familiare) ma l'**ISEE** (elemento di riferimento delle amministrazioni pubbliche). Questo aspetto costituisce, a parere di questo Organismo di rappresentanza, un serio elemento di criticità; infatti dalle disposizioni formulate nella vigente circolare il militare che chiede un sussidio anche se alquanto esiguo (max 2.500 €), deve essere fortemente disgraziato, mentre con la precedente impostazione bastava essere sufficientemente disgraziato. Mentre prima si teneva in considerazione l'ISEE, strumento di valutazione della situazione economica di chi vuole richiedere una qualsiasi prestazione sociale agevolata, adesso si guarda al reddito complessivo lordo, quindi una base di partenza a sfavore del richiedente notevolmente maggiore rispetto a quella che ne scaturiva dal calcolo ISEE, introducendo *in peius* una soglia di sbarramento pari ad almeno il **15%** dello stesso e con riferimento a tutto il nucleo familiare.

Il finanziere sufficientemente disgraziato che ha un reddito di € 60.000 lordi, a fronte di spese sostenute per € 8.000 alla luce della nuova circolare NON può fare istanza di sussidio (verrebbe respinta perché le spese non superano il 15% del reddito lordo ossia € 9.001 !!!).

La condizione vessatoria appare ancora più evidente se si considera che i *cugini* dell'Agenzia delle Entrate hanno un fondo di solidarietà che consente loro un rimborso delle spese (mediche etc..) che sostengono pari al 70/75 %, attraverso la presentazione dei documenti giustificativi...e basta!!!

Quindi il dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze (civile) a fronte ad es. di spese sostenute per € 8.000 chiede ed ottiene un rimborso di € 5.600 e oltre (a prescindere dal reddito lordo o dall'ISEE).

IN ULTIMO

anche se si vuol considerare la crisi economica in cui versa il Paese, gli effetti della *spending review* a cui sono soggette oramai da tempo le forze di polizia, fra cui il Corpo della GdF, non si comprende perché si voglia rendere ancor più difficoltoso l'erogazione del sussidio (di esiguo importo, tra l'altro) al collega che versa in una situazione di

disagio e che si vede, con queste nuove disposizioni, impossibilitato a richiedere l'aiuto sperato, fino allo scorso mese di maggio (con le vecchie disposizioni), maggiormente sostenuto. Detto ciò, questo Organismo

D E L I B E R A

di inviare la presente delibera al COIR per l'urgente e successivo inoltro al COCER:

1. affinché si attivi con tutte le iniziative necessarie, a ridiscutere gli elementi portanti della Circolare FAF nr.15/2015, rideterminando i parametri di accesso al sussidio senza far venire meno il principio di solidarietà sotteso all'aiuto economico nei confronti di chi si trova in una situazione di disagio;
2. di inviare la presente delibera a tutti gli Organismi di rappresentanza di base, affinché si ottenga sostegno e si realizzi in maniera sinergica una forte e significativa richiesta di cambiamento a tutela ed assistenza di chi versa in condizioni di bisogno.

La presente delibera viene approvata all'unanimità (07 votanti) in data 16 settembre 2015 ed inviata a stralcio verbale.

IL SEGRETARIO



(M.C. Francesco Farina)

IL PRESIDENTE VICARIO



(Ten. Col. Marco Boccacci)